



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO**  
**PROCEDURE CONCORSUALI**

**DECRETO**

Il Giudice,

*letto* il ricorso depositato da [REDACTED] con il quale è stato proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 e ss* del Codice della Crisi;

*visto* l'art.70 CCI che impone un preliminare vaglio di ammissibilità della proposta;

*osservato che* le valutazioni compiute dal giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili, all'esito dell'instaurato contraddittorio, in sede di omologa (arg. *ex Cass.* 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477);

*rilevato che* risulta sussistere, alla luce della produzione in atti, la competenza territoriale del Tribunale adito, trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 27 co. 2 CCI (cui fa rinvio l'art. 68 CCI), che affida la trattazione della domanda di regolazione della crisi e dell'insolvenza all'ufficio nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali;

*letta* la relazione particolareggiata depositata dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Avv. Milena Figus;

*dato atto che* al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati dagli art. 67 e 69 CCI;

*rilevato che* non ricorrono, come dedotto e attestato dal gestore della crisi, le condizioni ostantive soggettive di cui all'art. 69 CCI, atteso che ricorrente:

- non risulta esdebitata nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte.

*considerato che* il piano è stato depositato da soggetto qualificabile come consumatore;

*rilevato che* la relazione dell'OCC contiene le indicazioni richieste dall'art. 68 CCI;

*ritenuto che* ricorra lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma primo lettera c) del CCI;

*rilevato che* non risulta, allo stato, l'esistenza di atti in frode ai creditori;

*dato atto* che il gestore della crisi ha attestato, ai sensi dell'art. 69 co. 2 lett. c) CCI, la completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda del debitore; *ritenuto che*, allo stato, il piano risulta ammissibile nonché, all'esito di un vaglio necessariamente sommario, fattibile; in particolare, il piano prevede il mantenimento della proprietà della casa di abitazione (sottoposta a procedura esecutiva) e dell'autovettura a fronte della messa a disposizione di una somma pari ad euro 120.443,41 attraverso n. 127 rate da € 950,00 rappresentate dalla differenza tra lo stipendio percepito (€ 1.700,00) e quanto necessario al sostentamento (€ 750,00); l'orizzonte temporale di durata del piano è decennale; la debitrice si è inoltre impegnata a mettere a disposizione della procedura la somma di € 20.000,00 maturata a titolo di TFR nel momento in cui la raggiungerà l'età pensionabile;

*rilevato che* le risorse messe a disposizione paiono costituire garanzia sufficiente di adempimento della proposta; infatti, la ricorrente, assunta dall'Areus (che è subentrata alla ASL n. 5) con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1° aprile 1998 (la medesima svolge attività di infermiera presso il Poliambulatorio di Oristano) percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.700,00, oltre alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità;

la formulazione della proposta sopra illustrata pare soddisfare i requisiti di cui al comma 3 e 4 dell'art. 67 CCI, secondo i quali è possibile prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto nonché, a determinate condizioni, la non integrale soddisfazione dei creditori prelatizi; in particolare, all'esito di un vaglio sommario (e nella temporanea assenza di contraddittorio fra le parti), sembrerebbe che il piano offra una soddisfazione dei crediti maggiormente conveniente rispetto all'ipotesi liquidatoria (si veda pag. 24 e ss della relazione),  
va dunque senz'altro fissata l'udienza per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da [REDACTED]

### **Misure Protettive e cautelari**

L'art. 70 C.C.I. detta, al comma quattro, una speciale disciplina sulle misure protettive, In particolare, la misura è disposta dal giudice designato per il procedimento unitario in uno con il decreto di ammissione della proposta e del piano senza necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio con i creditori interessati.

La tutela del contraddittorio è infatti garantita in via successiva per il tramite del *sub* procedimento di revoca attivabile dal creditore (o d'ufficio in caso di atti in frode), la cui trattazione può avvenire anche in forma scritta (art. 70 co. 5 C.C.I.).

Con riferimento al tipo di misure che possono essere adottate nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, accanto alla già prevista sospensione delle procedure esecutive pendenti, vengono introdotte dal Codice della Crisi anche la sospensione delle azioni cautelari già promosse ed il divieto di intraprendere *ex novo* azioni esecutive e cautelari.

Inoltre, diversamente da quanto anteriormente stabilito dall'art. 12 bis l. 3/2012, **le misure protettive possono assumere carattere atipico, aggiungendosi alla sospensione delle misure esecutive e cautelari ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.**

Nel caso di specie deve dunque ritenersi ammissibile non solo la richiesta di sospensione dei procedimenti esecutivi pendenti, o meglio dell'unico specificamente individuato dal debitore (la procedura esecutiva n. 54/2020 RGE del Tribunale di Oristano nella quale è fissata la vendita dell'immobile destinato a casa di abitazione della ricorrente), nonché la richiesta di inibire l'instaurazione di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della consumatrice ma anche la sospensione degli effetti delle clausole "*autoliquidanti*" dei contratti di finanziamento.

Le trattenute sulla busta paga della ricorrente, infatti, determinano l'effetto di consentire la soddisfazione di un credito concorsuale, peraltro di rango chirografario, al di fuori delle regole stabilite dal debitore nel piano di ristrutturazione ed in violazione della *par condicio creditorum*.

Proprio al fine di evitare che il debitore possa eseguire pagamenti preferenziali nelle more dell'omologazione è del resto specificamente individuata dalla legge la misura dell'inibitoria al compimento di atti di straordinaria amministrazione, fra cui può annoverarsi l'estinzione di debiti anteriori al di fuori dei limiti della proposta, sicché analogamente deve ritenersi consentito disporre l'inefficacia temporanea, fino all'esito del procedimento, delle clausole di cessione di quinto stipendiale o di delega di pagamento (*arg. ex* Tribunale di Avellino - Dott. Pasquale Russolillo - decreto del 21.12.22, reperibile sul Sito Internet del Tribunale di Avellino).

Si osserva inoltre che, sulla scorta dei rilievi del gestore della crisi, le società Dynamic e Santander non hanno tenuto conto del merito creditizio del debitore al momento dell'erogazione dei prestiti.

Perché l'effetto protettivo si realizzi senza determinare un definitivo pregiudizio per il creditore occorre peraltro prevedere che le somme destinate alla soddisfazione delle linee di credito garantite siano versate dal datore di lavoro su un conto vincolato appositamente aperto dal gestore della crisi, in modo da poter essere poi svincolate per l'esecuzione del piano omologato o in alternativa per la restituzione al creditore avente diritto in caso di mancata omologa.

Quanto ai presupposti per l'accoglimento delle istanze cautelari, oltre al *fumus* rappresentato dalla sussistenza delle condizioni per l'ammissione della proposta e del piano di ristrutturazione, già vagliate, il tribunale deve valutare il *periculum in mora*, inteso come strumentalità della misura a consentire il "*buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza*" (art. 2 lett. p) C.C.I.), ovvero "*ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*" (art. 54 co. 1 C.C.I.).

Nella fattispecie in esame, entrambe le misure favoriscono l'attuazione della proposta e del piano nell'interesse del ceto creditorio, assicurando la conservazione dell'integrità patrimoniale: basti pensare che l'aggiudicazione a terzi del cespite frustrerebbe in via anticipata e definitiva il diritto (*chance*) della ricorrente di rimodulare la propria esposizione debitoria conservando l'immobile di abitazione e, in caso di liberazione da parte del giudice dell'esecuzione, comporterebbe maggiori oneri per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa; quanto la sospensione delle clausole autoliquidanti dei contratti di finanziamento valgono le ragioni sopra specificate.

Non occorre fissare alcun termine di durata delle misure concesse, essendo essa fissata *ex lege* fino alla conclusione del procedimento. Nulla va infine disposto sulle spese tenuto conto dell'assenza di contraddittorio in questa fase processuale.

P.Q.M.

Fissa per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da [REDACTED] l'udienza del 5/7/2023 ore 11:30.

Dispone che la proposta ed il piano ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi sul sito internet istituzionale del Tribunale di Oristano e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria.

Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti.

Assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del gestore della crisi.

Assegna al gestore della crisi successivo termine, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente.

Concede fino al termine del procedimento le seguenti misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio: a) divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore b) sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 54/2020 RGE del Tribunale di Oristano; c) sospensione del contratto di finanziamento con cessione di quinto n. 20004264 in corso con Santander; d) sospensione del contratto di finanziamento con cessione di quinto n. 69537 in corso con Dynamica Retail.

Dispone come in parte motiva per l'attuazione delle misure sub c) e d), mandando al gestore della crisi di notificare il presente provvedimento al datore di lavoro della ricorrente e di aprire un conto intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice.

Dispone che il debitore notifichi ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio il presente decreto.

Si comunichi alle parti costituite.

Oristano, 12 maggio 2023.

il Giudice Dott. Andrea Bonetti